

BGE 23 I 456

Bundesgericht (BGE), 1897-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_23_I_456

FR: ATF 23 I 456

IT: DTF 23 I 456

Volltext

4b6 A. StaatsrechUiCheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. n. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 66. SentenZCt del 10 aprile 1897 neUa caus([Lepori. A. La legge tieinese sull'imposta eontiene all'art. 6 il dis- posto: « Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza » e sulla rendita: » a) Tutti coloro ehe sono domieiliati nel eantone ; » § 1. Sono eonsiderati come domiciliati tutti i ticinesi » e confederati inseritti nei cataloghi elettorali. » Forte di questo disposto di legge Ia Commissione canto- nale d'imposta tasso il ricorrente, ingegnere Giaeomo Lepori di Sonvico, prima domiciliato nel comune di Castagnola, ?ra d~lla fi~e di dicembre 1895 in poi abitante a Milano, In ragIOne dl tutta Ia sostanza mobile e rendita da lui posse- duta nel e fuori del cantone e in segnito a riorso dell'ing. Lepori il Consiglio di Stato confermo Ia tassazione sulla base dedotta dal principio suesposto. B. Contro questa deeisione governativa ring. Giacomo Lepori introdusse un riorso di diritto pubblico al Tribunale federale, sostenendo ehe il trattamento di cui e oggetto lede il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini da- vanti Ia legge e domandando l'annullazione del decreto del Consiglio di Stato in base agli argomenti seguenti : Circostanze indipendenti dalla sua volonta hanno costretto Lepori sulla fine di dieembre 1895 a dare la sua demissione da deputato del Gran Consiglio ed a trasportare il suo domicilio da Castagnola a Milano. In seguito a questo tras- loeo Lepori perdeva di fronte al propria cantone l'esereizio dei suoi diritti politici, e quindi deve essere anche enome- rato, meno per quanta possiede nel cantone, dal pagamento dei pubblici aggravi. Cio risulta in modo eategorico dal dis- posto della lett. b, § 1, dell'art. 6 sulle imposte a tenore dei 11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 457 quale le persone ehe hanno illoro domicilio all'estero sona tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e deHa rendita ehe hanno nel eantone. Lo stesso principio venne rionosciuto anehe dal Tribunale di Appello, il quale in un easo analoga (causa Bernasoechi, Repertorio di giuris- prudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare ehe in materia d'imposta i capitali mobiliari segnono il domieilio della persona eui appartengono. TIConsiglio di Stato ha respinto il ricorso Lepori per due riflessi: 1. Perehe il norne del riorrente figna ancora nel cata- logo elettorale di Castagnola, 2. Perehe nessun cittadino ticinese pun essere radiato da! cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima aUa citta- dinanza svizzera e se non e stato radiato quindi dal registro dei fuochi. Ma ambedue queste considerazioni sono erronee. Come risulta da relativa diehiarazione della municipalita di Casta- gnola (alleg. B e C) il ricOl'rente e stato radiato da quel catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896 venne dato 3vviso al Dipartimento degli interni (alleg. E) della seguita radiazione, la quale non essendo stata con- testata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale di Lepori a l\filano edel resto un fatto notorio ehe venne ammesso anche dal rappresentante del fiseo in una transa- zione per l'imposta del 1895. Sostenere come fa il Consiglio di Stato, ehe un cittadino ticinese debba rinunciare aHa sua eittadinanza per farsi radiare dei eataloghi elettorali, e sos~ tenere una cosa assurda,

anticostituzionale e contraria ai veri interessi del paese. La diversità di trattamento scaturisce poi in modo manifesto dal fatto che altri contribuenti aventi il 101° domicilio all'estero e che si trovano nell'Ua . identica posizione di Lepori (segue nel ricorso l'indicazione dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta la rendita che hanno. C. 11 Consiglio di Stato oppone al ricorso le obiezioni seguenti: TI § 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di 458 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. roira solo le persone che non sono e non devono essere iscritte nei cataloghi elettorali. Invece i Ticinesi all'estero che fanno parte di un fuoco iscritto in un comune del cantone devono figurare oltre che sul catalogo elettorale a stregua della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione di legge ha la sua base nel decreto di revisione costituzionale 16 giugno 1893, in virtù del quale tutti i cittadini ticinesi all'estero, che fanno parte di un fuoco di un comune del cantone, esercitano in detto comune il loro diritto di voto. Rispetto all'iscrizione sul registro dei fuochi fa stato la legge organica comunale 1854, la quale prescrive che oltre domiciliati nel cantone, Confederati 0 Ticinesi, debbono essere iscritti nei registri dei fuochi anche gli attinenti ticinesi all'estero. L'obbligo delle municipalità di procedere a questa iscrizione è dunque anteriore alla revisione costituzionale 16 giugno 1896, ed è ancora più esplicito dopo che quest'ultima ha creato per i Ticinesi all'estero un domicilio in patria pari nei suoi effetti al domicilio materiale. D'altra parte le municipalità non hanno il diritto di cancellare di 101° arbitrio i propri attinenti dai moli di cittadinanza e quindi dai registri dei fuochi, essendo tutt'ora in vigore il decreto governativo 23 agosto 1865 che fa dipendere qualsiasi radiazione da un decreto governativo speciale e dalla rinuncia alla cittadinanza ticinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il ricorso deve ritenersi infondato. Quantunque Lepori abbia la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei fuochi del cantone, sia in quello di Sonvico, suo comune di appartenenza, sia in quello di Castagnola, sua ultima dimora. Come tale egli può esercitare in detto comune anche i suoi diritti di voto. Perciò il ricorrente deve essere considerato come avente domicilio nel cantone e sottostare alle imposte per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da deputato del Gran Consiglio e la citata sentenza del Tribunale di Appello non possono modificare questa sua posizione. Quanto alla disparità di trattamento accennata nel ricorso, risulta bensì dai cataloghi elettorali esistenti presso il Dipartimento degli interni, che alcune delle persone indicate non H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 459 figurano più nei detti cataloghi, ma il Consiglio di Stato non mancherà di provvedere affinché tutti i Ticinesi residenti all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un esodo di doppia imposta non esiste e non è stato allegato dal ricorrente. La questione poi di sapere, se il fatto della domanda di cancellazione da un catalogo elettorale basti secondo la costituzione cantonale per liberare un attinente ticinese all'estero dall'obbligo di pagare le imposte e di competenza delle autorità politiche, non del Tribunale federale. D. N eUa replica il ricorrente aUega: Sta in fatto che la radiazione dal catalogo di Castagnola non è stata annullata dal Consiglio di Stato, e che non è stata ordinata la di lui inserzione nel catalogo di Sonvico. L'art. 6, lett. b, § 1 della legge sulle imposte non è dunque applicabile. Secondo le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eccezione contro un inserzione o radiazione dai cataloghi, il giudizio della Municipalità passa in cosa giudicata. Il Consiglio di Stato non può impedirlo, se non intervenendo ed annullando d'ufficio l'operato della Municipalità. La diversità di trattamento indicata nel ricorso a riguardo di altri contribuenti che si trovano nella stessa posizione del ricorrente continua a sussistere anche per il 1897 malgrado la promessa del Consiglio di Stato di volerli rimediare. Ciò risulta dalle tabelle d'imposta per il 1897 che al esodo potranno essere

richiamate dal Tribunale federale. Il Consiglio di Stato rievoca del resto per veri i fatti adottati da Lepori nel 1896, dunque la disparità di trattamento e in ogni caso accertata per l'epoca a cui si riferisce il ricorso. Quanto al decreto costituzionale 16 giugno 1893 e a torto che il Consiglio di Stato ha ereditato di potersene fare un appoggio. Se questo decreto era in via di favore un dominio giuridico ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello materiale, esso lascia pure la facoltà di declinare questo favore a quelli che per legittimi motivi non ne possono usufruire. , E. Dupliando il Consiglio di Stato osserva: E nota che l'applicazione di nuove leggi da sempre luogo sul principio 460 A. Staatsrechtliche Entsch.:idungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ad alcune incertezze. Un controllo esatto delle tabelle d'imposta col registro dei fuochi e coi cataloghi elettorali non ha potuto essere fatto nel 1896, una avverrà nel 1897. Intanto però l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi del suo comune di attinenza Sonvico; egli deve quindi essere considerato come domiciliato in patria e inserito nei registri elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la pretesa disparità di trattamento e degli altri contribuenti menzionati nel ricorso non esiste. In uno dei cinque casi citati dal ricorrente il Consiglio di Stato non ha potuto rintracciare l'identità della persona in discorso (Ghirlanda). Quanto agli altri contribuenti i signori Enderlin e Rezzonico morirono prima dell'entrata in vigore della nuova legge e i loro eredi pagarono anche per la sostanza e la rendita all'estero; il sig. Saroli è stato imposto oltre che per gli stabili nel cantone anche per 8000 fr. di rendita; ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in conseguenza di disastri subiti. Del resto anche ammettendo che possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori involontari, ciò non basterebbe per giustificare la tesi del ricorrente. In diritto: 1. Come il Tribunale federale ha già dichiarato a più riprese, la legislazione ed i giudizi in materia d'imposta sono di competenza esclusiva dei cantoni. Ricorsi concernenti l'ammissibilità di un'imposta possono essere esaminati dal Tribunale federale solo in quanto sono fondati sopra un'infrazione al divieto di doppia imposizione oppure sopra una violazione dell'art. 4 della Costituzione federale commessa nell'applicazione delle leggi tributarie cantonali. Ora nel caso concesso non esistono evidentemente tra gli estremi di un caso di doppia imposta e per quanto concerne il secondo titolo di ricorso il ricorrente ravvisa una lesione del principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge per due considerazioni: 10 per ciò che in luogo del disposto della lettera b, § 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonale gli è applicato il disposto della lett. a, § 1 ; 20 per la disparità del 11. Gleichheit vor dem Gesetze. ND 66. 461 trattamento che egli pretende esista a favore di altri contribuenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione del ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati per quello che posseggono in patria e non per la totalità delle loro rendite e dei loro beni mobili. Ora riguardo a quest'ultimo appoggio deve anzitutto osservarsi che una eventuale applicazione abusiva della legge tributaria cantonale a favore di altri contribuenti, non dà naturalmente a Lepori il diritto di esigere per se lo stesso trattamento illegale, essendo di tutta evidenza che per il ricorso possa essere ammesso per questo titolo e necessario che sia l'applicazione avvenuta in odio del ricorrente e non quella stabilita in favore di altre persone che rivesta un carattere abusivo. Questo secondo appoggio del ricorso forma perciò un solo ed unico argomento e l'appoggio principale invocato, che cioè la legge cantonale sulla imposta abbia trovato a svantaggio di Lepori un'applicazione manifestamente arbitraria. Qualunque sia del resto il valore intrinseco che si voglia attribuire ai fatti allegati dal ricorrente, certo è che gli stessi non vennero sufficientemente provati dovendosi piuttosto presumere in base alle dichiarazioni del Consiglio di Stato, contenute nella duplice, che le dette allegazioni si poggiano sopra un errore di fatto. 2.

Rimane dunque a vedere se il ricorso non debba dichiararsi fondato per quanto concerne l'applicazione della legge tributaria cantonale. Ora risulta chiaramente anche solo da un esame superficiale dell'art. 6 che qualora il ricorrente possa essere considerato come inserito in un catalogo elettorale del cantone, quantunque domiciliato de facto all'estero, egli deve ritenersi sottoposto alla imposta sulla sostanza e sulla rendita, come gli altri cittadini abitanti il cantone. Il testo dell'art. 6 è troppo esplicito a questo riguardo perché possa essere oggetto di dubbio e la conseguenza che ne risulta non venne del resto impugnata neppure dal ricorrente. La questione controversa è piuttosto quella di sapere se dopo che Lepori è stato radiato dai cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio 462 A. staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. il disposto dell'art. 6 trovi al suo esodo ancora applicazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato sostenne che la radiazione avvenuta per solo impulso dell'autorità comunale, senza l'approvazione del Consiglio di Stato e senza che vi sia stata rinuncia alla cittadinanza ticinese riveste un carattere illegale; che nel catalogo esistente presso il Dipartimento cantonale degli interni Lepori figura ancora come inserito, e che anche se si volesse ammettere la sua radiazione come giuridicamente esistente, da una parte il disposto della legge organica comunale del 1854, secondo il quale tutti gli abitanti ticinesi all'estero devono figurare in un registro dei fuochi del cantone, dall'altra il fatto che il ricorrente trovasi iscritto nel registro dei fuochi del comune di Sonvico, in relazione al disposto del decreto costituzionale 16 giugno 1893, avrebbe per conseguenza di far considerare il ricorrente come giuridicamente inserito in quel catalogo elettorale. Ora è chiaro che il Tribunale federale non è competente a sindacare l'esattezza di una simile opinione, trattandosi di una questione regolata esclusivamente da leggi e regolamenti cantonali e anche dove fa capo un disposto della costituzione cantonale trattandosi di una materia (diritto di voto dei cittadini) che l'art. 189 al. 4, della legge org. giud. fed. elimina espressamente dal giudizio di questa Corte. Per l'esito del ricorso basta di constatare che se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare sotto ogni aspetto esente da critica, non implica però una soluzione giuridicamente impossibile, perciò non è in potere del Tribunale federale di dichiarare se la legge tributaria cantonale sia stata bene o male applicata. Se è opinione del ricorrente che malgrado il disposto del decreto costituzionale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai cataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadinanza ticinese, il decreto suddetto statuendo solo un diritto ma non un dovere a carico dell'abitante ticinese di mantenere il proprio domicilio politico nel cantone, potrà rivolgersi con analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorità competente a statuire in materia. II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 463 3. Ciò premesso, il solo mezzo che rimarrebbe per far ammettere il ricorso sarebbe quello di dimostrare, che il disposto della legge tributaria cantonale, che obbliga ogni cittadino iscritto nei cataloghi elettorali del cantone al pagamento dell'imposta in genere sulla sostanza e la rendita contiene in se stesso una norma contraria alla costituzione federale. Una simile argomentazione apparirebbe però a prima vista infondata. In quanto è noto che la costituzione federale non sancisce altri limiti alla legislazione dei cantoni in materia d'imposta che quelli risultanti dalla proibizione di doppia imposizione fra cantone e cantone. Nel resto le autorità cantonali sono pienamente libere e sovrane di determinare le basi e le condizioni del loro sistema tributario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici tributi nei propri abitanti anche dal domicilio politico invece che dal domicilio in senso ordinario. Per queste considerazioni, il Tribunale federale pronuncia: 11 ricorso respinto siccome infondato. 67. A l'égard du 12 mai 1897 dans la cause Luti. A. -

Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte une loi eoncedant a la ville de Geneve, pour une duree allant jusqu'au 3 novembre 1981, les forces motrieess du Rhône a prendre au lieu dit « Chevres, » ainsi que le droit de faire les travaux necessaires pour l'utilisation de ces forces. L'art. 3 de cette loi porte que la ville de Geneve devra dans le delai de deux annees indemniser dans une juste me- Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'ex- cution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatioll forcee en cas de desaccord, et rart. 6 dispose que « les dommages

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.